

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 14434 Anno 2020**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI**

**Relatore: ROSATI MARTINO**

**Data Udiienza: 14/01/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Gillier Stefan Robert, nato a Gent (Belgio) il 18/12/1972

avverso la sentenza emessa il 05/11/2019 dalla Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del proprio difensore, Stefan Robert Gillier, cittadino belga, attualmente detenuto in via provvisoria a fini estradizionali verso gli Stati Uniti d'America, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 novembre scorso, che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata nei suoi confronti.

2. Il ricorso si compone di tre motivi.

2.1. Il primo, con riferimento ai reati di cui ai primi quattro capi d'accusa (associazione per delinquere, frode postale, frode informatica e trasporto interstatale di proprietà rubata), deduce la violazione dell'art. VIII del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli U.S.A. del 1983, per essere interamente decorso, prima dell'esercizio dell'azione penale, avvenuto con l'emissione dell'*indictment* (capo d'accusa) da parte del Gran Giurì, in data 12 maggio 2011, il relativo termine di prescrizione secondo le leggi dello Stato richiedente, pari a cinque anni (sez. 3282, codice penale federale U.S.A.).

Tanto configura, infatti, a norma del citato art. VIII, una causa ostativa all'extradizione.

Nello specifico, non vi sarebbe prova che i fatti di reato siano anteriori di un periodo inferiore al quinquennio, non recando data certa la relativa contestazione, almeno per parte di essi.

2.2. Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 13, comma 2, cod. pen., e dell'art. II, Trattato cit., con riferimento ai capi d'accusa dal quinto all'ottavo.

Si tratta di transazioni monetarie, con le quali Gillier avrebbe versato, su conti correnti bancari nella sua disponibilità, i proventi dei reati da lui commessi, e dunque di condotte non previste come reato dall'ordinamento italiano: esse, infatti, non integrano il delitto di riciclaggio, avendo egli concorso alla commissione dei reati-presupposto (art. 648-*bis*, comma 1, cod. pen.); né sono punibili a titolo di autoriciclaggio, in quanto relative a somme destinate alla mera utilizzazione od al godimento personale dell'agente (art. 648-*ter*.1, comma 4, cod. pen.).

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello approfondito l'eventualità che il trattamento sanzionatorio applicabile all'interessato nello Stato richiedente sia sproporzionato alla concreta offensività dei reati, e si riveli, pertanto, contrario ai diritti fondamentali della persona.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento, in fatto oltre che in diritto.

La sentenza impugnata dà atto espressamente che l'autorità richiedente ha attestato che «*non si pongono problemi di prescrizione*». Peraltro, dalle relative date di commissione, quali indicate nello stesso ricorso, si evince che, per nessuno dei reati, stando alle relative contestazioni, il termine di prescrizione sia spirato.

In ogni caso, nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America, la prescrizione è prevista solo come termine per l'esercizio dell'azione penale ed ha, pertanto, natura meramente processuale (Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258801): ragione per cui, quand'anche vi fossero margini di dubbio sul punto, deve comunque riconoscersi un *favor actionis*, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte in tema di condizioni di procedibilità.

2. Il secondo motivo non è fondato.

2.1. E' proposizione costantemente affermata da questa Corte quella per cui, in tema di estradizione per l'estero, perché sia soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma 2, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice estera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che lo stesso *fatto*, nel suo nucleo materiale significativo, sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 26718 del 07/05/2019, Sulim Mikhail, Rv. 276379; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard Pascale, Rv. 269918; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432).

Non occorre, in particolare, che tale *fatto*, oltre che previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera, risulti altresì punibile in concreto in entrambi gli Stati, perché il citato art. 13, comma 2, impone soltanto la garanzia del controllo di compatibilità dei due ordinamenti statali (così, Sez. 5, n. 24423 del 26/05/2006, Rv. 234421, in tema di irrilevanza, ai fini che qui interessano, di eventuali cause di estinzione del reato o della pena, salve diverse disposizioni convenzionali fra Stati).

2.2. In applicazione di tali principi alla concreta fattispecie in rassegna, la condotta contestata al ricorrente nei capi dal V all'VIII, consistita nel versamento dei profitti di vari reati su plurimi conti correnti bancari, integra gli estremi del

delitto di "autoriciclaggio", tipizzato nel nostro ordinamento dall'art. 648-ter.1, cod. pen..

Va ravvisata, infatti, la concreta idoneità decettiva di tali contegni, richiesta quale presupposto di offensività della condotta (*«in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa»* dei proventi: comma 1, in fine), dal momento che, tra i conti correnti di destinazione di quelle somme, alcuni risultavano intestati a terzi, familiari o dipendenti del Gillier, sì da creare uno iato tra quest'ultimo e le stesse.

Non rileva, inoltre, la causa di non punibilità di cui al successivo comma 4 (la destinazione, ossia, dei proventi illegali *«alla mera utilizzazione o al godimento personale»* dell'autore dei cc.dd. "reati-presupposto"), poiché, in quanto tale, essa non incide sull'antigiuridicità del fatto, che rappresenta il solo aspetto decisivo – per quanto più sopra s'è detto – ai fini del requisito della "doppia incriminabilità", e che è integrata dall'ulteriore immissione, in qualsiasi forma, delle utilità provenienti da reato in circuiti economici legali.

In accordo con la più autorevole dottrina, infatti, va precisato che le cause di non punibilità presuppongono la commissione di un fatto di reato, ovvero di una condotta antigiuridica ed offensiva, ed escludono solamente la possibilità giuridica di applicare la pena, in base ad una valutazione di opportunità in tal senso del legislatore.

3. E' manifestamente infondato, infine, il terzo motivo di ricorso.

Il ricorrente, infatti, non allega alcun elemento a conforto della prospettata contrarietà del trattamento sanzionatorio statunitense ai diritti fondamentali della persona.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, invece, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 11492 del 14/02/2019, Rv. 275166; in termini: Sez. 6, n. 8529 del 13/01/2017, Rv. 269201; Sez. 6, n. 22827 del 26/04/2016, Rv. 267066; Sez. 6, n. 4977 del 15/12/2015, Rv. 265899).

4. Il ricorso, dunque, dev'essere respinto.

Al rigetto consegue obbligatoriamente, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli avvisi di cui all'art. 203, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.